



Prot. n.162

Napoli, 20 novembre 2023

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta**Oggetto: richiesta dettagliata beni in vendita dalla Giano alla regione Campania in merito allo stadio A. Collana di Napoli.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) il complesso sportivo Polifunzionale "Arturo Collana", di proprietà della Regione Campania, è uno degli impianti storici della città di Napoli ed è l'unico impianto sportivo pubblico presente sul territorio della V Municipalità, Vomero-Arenella;
- b) l'impianto è stato gestito per anni dal Comune di Napoli in virtù di un comodato d'uso gratuito, stipulato in data 09/04/2008, scaduto nel 2014 e più volte rinnovato (da ultimo con DD n. 411 del 17/12/2014), generando un annoso contenzioso con la Regione in ordine alle responsabilità relative alla gestione e alla manutenzione della struttura;
- c) in data 23/07/2018, e all'esito di una lunga vertenza giudiziaria culminata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1750/2018, è stato stipulato il contratto di affidamento della concessione per la gestione dello stadio alla società Giano SSD s.r.l.;

considerato che:

- a) al fine di risolvere le numerose e persistenti criticità emerse in relazione alla gestione delle attività riferite alla convenzione, la Giunta regionale, con DGR n. 454 del 3 agosto 2020, ha demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta con compiti di verifica sulla legittimità e correttezza dei contenuti dell'accordo aggiuntivo del giorno 11.01.2019 nonché dell'esecuzione del contratto da parte del concessionario e di attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico-patrimoniale dell'Ente;
- b) in attuazione della citata delibera, con Decreto n. 122 del 19/08/2020, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del commissario, in seguito prorogata con successivi atti: Consiglio Regionale



della Campania - Prot. 0010038/i del 07/06/2022 14.17 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attività Legislativa *07/06/2022 14.17-20220010038*;

- c) in data 14/05/2021, il commissario ad acta ha notificato al concessionario Giano SSD s.r.l., con nota prot. 2021-27 /COLLANA/ CA, il decreto di decadenza dalla concessione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 17/05/2021, con intimazione di rilascio dell'immobile alla data del 5 giugno u.s.;
- d) in data 1° giugno 2021 è stata sottoscritta tra la Regione e l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) apposita convenzione finalizzata a realizzare una gestione dello stadio in grado di garantire il pieno perseguimento dell'interesse pubblico e l'accesso alla pratica sportiva da parte della collettività insediata sul territorio, con particolare riferimento alle fasce meno abbienti;

rilevato che:

- a) con ricorso numero di registro generale 2393 del 2021, la società Giano SSD impugnava il decreto di decadenza della concessione, facendo istanza di misura cautelare, accolta con decreto del TAR Napoli n. 1055 del 5 giugno 2021 con contestuale fissazione della Camera di Consiglio per il successivo 30 giugno;
- b) l'udienza del 30 giugno è risultata cancellata dal ruolo, con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare precedentemente emesso;
- c) con ordinanza n° 1756/2021 pubblicata in data 15.10.2021 la VII Sez. del TAR Napoli, nel giudizio R.G.2393-2021, accoglieva la richiesta cautelare della società Giano fissando l'udienza pubblica alla data del 16 marzo 2022;
- d) i giudici consentivano alla ricorrente Giano la prosecuzione delle attività nello Stadio Collana in attesa del sopradetto giudizio di merito, imponendo tuttavia alcune condizioni imprescindibili ed inderogabili e nello specifico: "resta fermo che l'accesso agli impianti da parte del pubblico potrà essere consentito soltanto a condizione che vengano rispettate tutte le vigenti norme in materia di sicurezza - in particolare antincendio - e igiene, e che siano accese, valide ed efficaci le polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, previste dalla convenzione";

rilevato, altresì, che, a seguito della l'udienza pubblica del 16 marzo 2022, con ordinanza n. 3477/2022 pubblicata in data 23/05/2022, la VII Sez. del TAR Napoli, sul ricorso suddetto, si è pronunciata definitivamente respingendo il ricorso della Giano, che pertanto, pur a supporre impugnazioni, un percorso di verità ed approfondimento almeno nei confronti del concessionario sembra essersi consolidato;

considerato, altresì, che:

- a) nel corso del mese di luglio 2023 il Consiglio di Stato ha decretato la decadenza definitiva della Giano srl dalla gestione dell'impianto e che,



secondo le dichiarazioni dell'assessore Marchiello raccolte durante un question time proposto dalla scrivente, si apprende che il rilascio dell'impianto sarebbe dovuto avvenire entro il 12 novembre;

- b) che a tutt'ora la Giano occupa ancora l'impianto sportivo Collana, subordinando la consegna dell'impianto ad un accordo in cui si prevede il riconoscimento di un importo come corrispettivo delle attrezzature esistenti e dell'impianto bar-ristoro ed è in corso una trattativa in merito alla percentuale di valore da riconoscere alle stesse;

atteso che da informazioni assunte sembrerebbe che le attrezzature sportive esistenti siano poche e di poca rilevanza economica e che tra queste sono comprese sia attrezzature acquistate dalla Giano srl sia attrezzature di proprietà delle società sportive che hanno operato all'interno dell'impianto.

**Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e atteso
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. l'elenco dettagliato delle attrezzature esistenti;
2. l'elenco delle attrezzature acquistate per le Universiadi da parte dell'ARUS;
3. le fatture relative alle attrezzature acquistate dalla Giano srl ed i criteri di valutazione delle stesse;
4. di escludere, da detto elenco, i tornelli di accesso all'impianto in quanto non pertinenti ad un uso pubblico dello stesso e di provvedere alla loro rimozione.

Maria Muscarà